

## **Capitolo XV**

### **DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SCIENTIFICHE**

**Art. 259.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche preservare i principi etici formatori dell' Etica professionale quali : il rispetto alla vita e alla dignità di tutti gli esseri umani, senza alcuna eccezione, il senso del lavoro professionale come servizio, la vocazione scientifica della Medicina, l' indipendenza di ogni membro dell' équipe sanitaria per decidere coscientemente ciò che deve fare per l' assistito, la difesa del rapporto équipe sanitaria – assistito e la confidenzialità. Questi principi immutabili sono la garanzia di una Medicina sempre umana e scientifica.

**Art. 260.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche propendere, con tutti i mezzi idonei, allo sviluppo e al progresso scientifico della Medicina, rafforzandone la funzione sociale.

**Art. 261.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche mantenersi attente e sensibili ai cambiamenti avvenuti nel loro seno e nella popolazione che influiscono sulle norme che regolano l' esercizio della professione quali, tra l' altro: gli impulsi sociali, i cambiamenti culturali, i problemi etici conseguenti all' applicazione delle nuove biotecnologie, ciò che è mediatico.

**Art. 262.** Sono obblighi delle Associazioni professionali scientifiche: lavorare per l' ottima reputazione della professione e per la creazione ed il mantenimento di condizioni degne di vita e dell' ambiente, e definire i limiti ed i benefici che i nuovi progressi della Medicina possono offrire ai cittadini.

**Art. 263.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche facilitare la partecipazione attiva dei membri dell' équipe sanitaria, da una parte, alla progettazione scientifica, all' implementazione e al controllo delle politiche, ai piani e ai programmi per l' Assistenza della Salute dello Stato o della propria area, secondo il criterio di distribuzione solidale ed equa delle risorse; e dall' altra, facilitare la partecipazione alle diverse fasi necessarie all' approvazione di nuove prassi e/o tecniche della Salute.

**Art. 264.** Sebbene non sia una specifica funzione delle Associazioni scientifiche, queste devono dare il proprio parere e difendere tutto quanto concernente il lavoro dell' équipe sanitaria (questioni professionali) e ogni membro dell' équipe sanitaria deve

sentirsi obbligato ad adoperarsi per il prestigio delle associazioni alle quali ha liberamente aderito.

**Art. 265.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche stimolare l' eccellenza nella formazione dei professionisti della Sanità e collaborare con i mezzi a disposizione all' educazione continua etica e scientifica dei professionisti.

**Art. 266.** È consigliabile la partecipazione molto attiva delle Associazioni professionali scientifiche alla progettazione di politiche di sviluppo di risorse umane adeguate ai bisogni del territorio.

**Art. 267.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche stimolare i rapporti scientifici attraverso lo scambio culturale con associazioni mediche nazionali ed estere affini, con l' obiettivo di offrir loro e di conoscere le nuove conquiste raggiunte dalla scienza medica.

**Art. 268.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche prevedere meccanismi di comunicazione comunitari per difendere l' interesse prioritario qual è un adeguato livello di salute ai propri assistiti. Negli organi di diffusione devono risultare gli aspetti etici specifici delle attività.

**Art. 269.** In materia di pubblicazioni scientifiche costituiscono mancanza etica le seguenti situazioni:

- a) diffondere anticipatamente o in modo sensazionalista procedure dall' efficacia esagerata o non ancora accertata;
- b) falsare o inventare dati;
- c) plagiare quanto pubblicato da altri autori;
- d) dare il proprio parere su aspetti in cui non si abbia la competenza;
- e) includere quali autori persone che non abbiano sostanzialmente contribuito alla progettazione né all' esecuzione del lavoro;
- f) pubblicare in più occasioni gli stessi testi quali originali.

**Art. 270.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche facilitare la costituzione di Comitati di Etica per chiedere il loro parere su diversi protocolli di ricerca.

**Art. 271.** I membri dell' équipe sanitaria sono obbligati a comunicare prioritariamente alla stampa scientifica le scoperte o le conclusioni conseguenti alle proprie ricerche.

Prima della divulgazione al pubblico non medico devono sottomettere i risultati ai colleghi scientifici.

**Art. 272.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche sorvegliare e denunciare, secondo le proprie possibilità, ricerche discriminatorie con esseri umani e le ricerche effettuate in altri paesi non osservanti la normativa etica.

**Art. 273.** È obbligo delle Associazioni professionali scientifiche informare i cittadini sul fatto che l' eccesso di reclami giudiziari non giustificati ha dato luogo ad una Medicina non necessaria e difensiva, la quale ha sconvolto il rapporto équipe sanitaria – assistito.

**Art. 274.** Visto che uno dei fattori più stimolanti dei reclami giudiziari non giustificati è l' ingente possibilità di litigare senza spese, è etico che le Associazioni professionali scientifiche difendano la rigorosa regolamentazione di questo beneficio e, nel caso in cui sia fattibile, l' esperimento delle domande attraverso il Pubblico Difensore e l' esecuzione delle perizie da parte di enti legalmente riconosciuti.

**Art. 275.** Le Associazioni professionali scientifiche sorvegliano dalla Etica, e in forma permanente, gli interessi insorti tra l' industria e la commercializzazione, da una parte, e gli scienziati, dall' altra.

**Art. 276.** Le Associazioni professionali scientifiche svolgeranno attività accademiche in modo da equilibrare tendenze o ideologie dell' attuale bioetica.

**Art. 277.** L' Associazione Medica Argentina e la Società di Etica Medica adotteranno le misure necessarie per l' aggiornamento del presente Codice a seconda dell' evoluzione della conoscenza e della ripercussione dello stesso negli atteggiamenti etici della professione.